

REGOLAMENTO (CE) N. 2128/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1994

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione, del 27 maggio 1994, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1992/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽⁵⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁷⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1213/94, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento e dei titoli di

importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 25 agosto 1994 superano il quantitativo massimo mensile del mese di settembre 1994; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 25 agosto 1994 e anteriormente al 26 settembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 26 agosto 1994, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 25 agosto 1994 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 1,079 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 25 agosto anteriormente al 26 settembre 1994 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.